



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.113/2024

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30237 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dalla Signora

Z.G nata a OMISSIS residente a OMISSIS c,f, OMISSIS - in qualità di
coniuge ed erede del Sig. D. A. N , Sov. Capo della Polizia di Stato, nato a
OMISSIS e deceduto a OMISSIS - rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella
Rago del foro di Piacenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 30, come da procura speciale a margine del
ricorso, nei confronti di:

1) MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro –
tempore.

2) INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede di Milano,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Mirella Mogavero
dell'Avvocatura INPS, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G.
Savarè n.1, presso l'Avvocatura INPS di Milano;

Visto l'originario ricorso, depositato dal Sig. D. A. N. in data 21.1.2022;

	Visto il ricorso in riassunzione depositato dalla coniuge ed erede Sig.ra Z. G.	
	in data 13.12.2022;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Uditi, all’udienza del 21.3.2024, l’avv. Gualtiero Ferrari, su delega dell’avv.	
	Isabella Rago per la parte ricorrente e l’avv. Simone Schettino, su delega	
	dell’avv. Giulio Peco, per l’Inps. Nessuno presente per il Ministero	
	dell’Interno.	
	FATTO	
	Con l’originario ricorso, depositato in data 21.1.2022, il Sig. D.A.N,	
	Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in congedo (dimissioni del 2011),	
	referiva di aver presentato, in data 23 marzo 2011, domanda di pensione	
	privilegiata per le seguenti infermità <i>“otite cronica destra, otite media</i>	
	<i>cronica perforata con deficit percettivo zonale sin. ed ipoacusia pantonale</i>	
	<i>dx, contusione addominale e contusione polso destro, esiti di trauma</i>	
	<i>distorsivo rachide cervicale”</i> .	
	A sostegno della domanda il militare allegava i verbali della CMO di Milano	
	dell’11 luglio 1986, del 7 maggio 1993 e del 6 febbraio 1996 che avrebbero	
	riconosciuto la dipendenza delle infermità da causa di servizio.	
	Con delibera resa nell’adunanza OMISSIS del 25.10.2012 il CVS	
	confermava la dipendenza da causa di servizio delle infermità <i>“contusione</i>	
	<i>addominale e contusione polso destro, esiti di trauma distorsivo rachide</i>	
	<i>cervicale”</i> mentre negava la dipendenza da causa di servizio della <i>“otite</i>	
	<i>cronica dx”</i> .	
	Il Comitato avrebbe motivato la sua decisione in quanto sarebbero difettati	
	nel caso in esame <i>“ripetuti episodi di otite catarrale acuta imputabili alle</i>	
	2	

	<i>mansioni svolte</i> ". In merito all'infermità " <i>otite media cronica perforata con deficit percettivo zonale sin. ed ipoacusia pantonale dx</i> ", il Comitato di	
	Verifica non si sarebbe espresso. E ciò, nonostante anche questa patologia	
	fosse stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla CMO di Milano	
	nell'anno 2009.	
	La CMO di Milano con successivo verbale n. OMISSIS del 15 aprile 2013	
	avrebbe eseguito gli accertamenti medici ai fini della pensione di privilegio	
	con riferimento alle sole infermità per il quale il Comitato di Verifica aveva	
	rilasciato parere favorevole sulla dipendenza da causa di servizio,	
	ritenendole tuttavia non ascrivibili a categoria.	
	Al ricorrente veniva, quindi, negato il diritto alla pensione di privilegio.	
	Secondo la difesa del Sig. D.A la decisione assunta dall'INPS in coerenza	
	con le determinazioni del CVS e della CMO, non risulterebbe corretta, atteso	
	che sarebbe difettato un esauriente supporto motivazionale in relazione	
	all'asserita assenza di incidenza causale dei servizi prestati rispetto alle	
	riconosciute patologie.	
	Sul punto, la difesa del ricorrente ha domandato l'acquisizione dal Ministero	
	dell'Interno di tutta la documentazione medico - sanitaria, il calendario di	
	servizio svolto dallo stesso negli ultimi dieci anni e dei rapporti informativi	
	degli enti in cui il ricorrente ha prestato servizio allo scopo di meglio	
	analizzare la situazione lavorativa e quindi orientare la decisione in merito	
	alla dipendenza delle patologie da causa di servizio.	
	La difesa domandava inoltre, sulla scorta della documentazione medica	
	sanitaria e di quella comprovante il servizio svolto e le modalità del suo	
	espletamento, l'acquisizione di una consulenza medico legale per accertare	
	3	

	la sussistenza della dipendenza e la classifica ai fini pensionistici della	
	infermità “ <i>otite cronica dx</i> ”.	
	In conclusione, domandava di volersi riconoscere la infermità “ <i>otite cronica</i>	
	<i>dx</i> ” dipendente da causa di servizio in termini di causa o di concausa e, per il	
	suo effetto, dichiarare il diritto alla percezione della pensione privilegiata	
	ordinaria quantomeno di 8° categoria tabella A del D.P.R. n. 834/81 e	
	successive modificazioni, a vita, oppure nella misura che risulterà al termine	
	dell’istruttoria, a decorrere dalla data della domanda di pensione di	
	privilegio.	
	Conseguentemente veniva domandato di disporre, a carico dell’INPS, la	
	rideterminazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione sulla	
	pensione ordinaria in godimento al ricorrente del decimo ex 4° comma art.	
	67 D.P.R. 1092/73 a decorrere dalla data della domanda.	
	Con Decreto di fissazione di udienza del 28.3.2022, il giudizio veniva	
	chiamato per l’udienza del 29.9.2022.	
	Con memoria depositata il 20.9.2022 si costituiva in giudizio l’INPS.	
	In via preliminare, l’Istituto eccepiva la decadenza di legge ex art.169 D.P.R.	
	n.1092/1973 per aver il Sig. D. A. N. fatto trascorrere troppo tempo dalla	
	prima manifestazione delle patologie (1984), la presentazione della domanda	
	di accertamento della dipendenza, sebbene ai fini dell’equo indennizzo	
	(1991) e la domanda di pensione privilegiata (2011), ma soprattutto, avrebbe	
	fatto trascorrere 9 anni dal diniego ricevuto nel 2013 e la proposizione del	
	presente ricorso.	
	Il ricorso, in ogni caso, sarebbe privo di supporto probatorio, con	
	conseguente necessità, ad avviso della difesa dell’INPS, di tenere fermo	
	4	

	l'accertamento medico – legale effettuato in ordine alla dipendenza dal	
	Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, al quale l'Istituto Previdenziale	
	si sarebbe doverosamente attenuto.	
	Nel merito l'INPS convenuto chiedeva pertanto il rigetto della domanda.	
	Nell'ipotesi in cui la controversia venga istruita tramite acquisizione di CTU,	
	venivano nominati i consulenti di parte.	
	Con atto del 26.9.2022, la difesa comunicava il decesso del ricorrente,	
	intervenuto in data OMISSIS.	
	All'udienza del 19.9.2022 il giudizio veniva pertanto interrotto ai sensi	
	dell'art.108 c.g.c.	
	Con atto di riassunzione depositato il 13.12.2022, la Sig.ra Z. G, vedova del	
	Sig. D. A. N., riassumeva il procedimento, che veniva chiamato per l'odierna	
	udienza di discussione.	
	Con memoria depositata il 7.4.2023, si costituiva in giudizio il Ministero	
	dell'Interno.	
	Dopo aver ripercorso la carriera del dipendente, in servizio dal 1976 sino al	
	2011, il Ministero eccepiva che l'accertamento della consistenza e	
	dipendenza delle patologie sarebbe stato svolto regolarmente e sulla base	
	degli atti sanitari presenti nel fascicolo del ricorrente. Al contrario nessun	
	elemento ricostruttivo diverso sarebbe stato allegato, con conseguente	
	infondatezza della domanda.	
	In via subordinata veniva eccepita la prescrizione dei ratei maturati ante	
	quinquennio rispetto alla proposizione del ricorso, atteso che il Sig. D.A.N.	
	avrebbe impugnato in sede giurisdizionale il diniego della pensione	
	privilegiata, intervenuto nel 2013, soltanto nel 2022.	
	5	

	Con memoria depositata l'11.4.2023, la difesa della parte ricorrente	
	replicava alle osservazioni formulate dal Ministero dell'Interno evidenziando	
	che la dipendenza da causa di servizio delle infermità era stata invero	
	riconosciuta dalla CMO nell'anno 2009.	
	Ciò premesso, la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda,	
	previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio volta a confermare la	
	dipendenza da fatti di servizio delle infermità.	
	A seguito dell'udienza del 21.4.2023, il G.U., con Ordinanza n. 31/2023,	
	disponeva l'acquisizione di una documentata relazione, da parte del	
	Ministero dell'Interno, in merito alle attività di servizio concretamente poste	
	in essere dal Sig. D.A.N. presso la Polizia di Stato dal 1976 sino al 2011. Il	
	G.U. disponeva inoltre l'acquisizione di valutazione medico – legale in	
	relazione alla vicenda controversa, in particolare un parere motivato da parte	
	di qualificato organo sanitario pubblico, individuato nel Collegio Medico	
	Legale (C.M.L.), Sez. Speciale istituita presso la Corte dei conti in Roma,	
	munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche, al quale	
	veniva pertanto inoltrata - successivamente alla ricezione della	
	documentazione richiesta al Ministero dell'Interno - richiesta di parere	
	medico legale sul seguente quesito: <i>“Se, sulla base della documentazione in</i>	
	<i>atti, le affezioni di cui il Sig. D.A.N. è risultato affetto (“otite cronica destra,</i>	
	<i>otite media cronica perforata con deficit percettivo zonale sin. ed ipoacusia</i>	
	<i>pantonale dx, contusione addominale e contusione polso destro, esiti di</i>	
	<i>trauma distorsivo rachide cervicale”), siano riconducibili causalmente al</i>	
	<i>servizio prestato presso la Polizia di Stato. In caso affermativo sarà indicata</i>	
	<i>la rilevanza tabellare, anche in ragione del cumulo, delle infermità”.</i>	
	6	

	Il giudizio veniva quindi rinviato all’odierna udienza di discussione.	
	Il parere medico – legale del CML è stato depositato agli atti del giudizio in	
	data 6.2.2024. Il consulente, dopo aver riepilogato l’iter amministrativo	
	finalizzato all’accertamento del diritto previdenziale invocato dalla parte	
	ricorrente ha ritenuto che le patologie sofferte dal defunto Sig. D.A.N. siano	
	da ricollegare eziologicamente al servizio prestato presso il Corpo della	
	Polizia di Stato. Tuttavia, ad avviso del consulente d’ufficio, avrebbe assunto	
	rilevanza tabellare soltanto la patologia “ <i>otite cronica destra, otite media</i>	
	<i>cronica perforata con deficit percettivo zonale sin. ed ipoacusia pantonale</i>	
	<i>dx</i> ”, con ascrizione alla Tabella A Categoria 8°, mentre la patologia	
	traumatologica <i>contusione addominale e contusione polso destro, esiti di</i>	
	<i>trauma distorsivo rachide cervicale</i> non risulterebbe ascrivibile a tabella per	
	assenza di documentazione probante i postumi permanenti dell’invalidità.	
	Con memoria depositata il 14.11.2022, la parte ricorrente ha richiamato le	
	risultanze della consulenza medico – legale e ha insistito per l’accoglimento	
	della domanda.	
	All’odierna udienza di discussione, le parti ricorrente hanno concluso in	
	conformità agli atti depositati.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con lettura del	
	dispositivo in udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari di rito, può essere affrontato direttamente	
	il merito della controversia.	
	Il ricorso deve essere accolto con l’accertamento della dipendenza da causa	
	di servizio e di rilevanza tabellare della patologia “ <i>otite cronica destra, otite</i>	
	7	

	<i>media cronica perforata con deficit percettivo zonale sin. ed ipoacusia</i>	
	<i>pantonale dx</i> ”, ascrivibili alla Tabella A, Categoria 8°.	
	A seguito dell’espletamento degli accertamenti medico – legali è	
	infatti stato definitivamente acclarato che la patologia rilevante in ambito	
	otorino lamentata dal ricorrente, contrariamente a quanto definitivamente	
	accertato in sede amministrativa nel 2013 è da ricollegare alle conseguenze	
	dell’attività di servizio.	
	Il CML, con la consulenza acquisita agli atti del giudizio in data	
	6.2.2024, basata sulle evidenze emergenti dall’analisi dell’attività di servizio	
	espletata, ha in particolare rilevato che “....Il D.A.N. ebbe ad affrontare	
	<i>continui e ripetuti turni di attività “a piedi” ed in servizio di pattuglia, nelle</i>	
	<i>più disparate condizioni meteo-climatiche, subendo perfrigerazioni</i>	
	<i>improvvisi, passaggi da ambienti riscaldati a stazionamenti in luoghi esterni</i>	
	<i>con gradienti di umidità relativa e stimolazioni nocicettive a carico</i>	
	<i>dell’orecchio interno, croniche e tali da giustificare la comparsa della</i>	
	<i>patologia, fra l’altro bilaterale anche se con maggiore lesività ipoacustica</i>	
	<i>pantonale a carico dell’orecchio destro. Orbene dall’esplorazione del foglio</i>	
	<i>matricolare è facile evidenziare la presenza di numerose assenze dal</i>	
	<i>servizio per sindromi influenzali e per ripetuti episodi di otite catarrale</i>	
	<i>esterna e media ad espressione bilaterale. Quanto sopra fin dal 1983, a</i>	
	<i>circa 7 anni di attività espressa nella Forza, di modo che il criterio</i>	
	<i>cronologico ne risulti ampiamente soddisfatto. Tale lesività cronica, pur se</i>	
	<i>agendo indubbiamente su un terreno costituzionalmente favorevole, ha</i>	
	<i>provocato nel tempo un danno certo, fino al deficit pantonale a destra con</i>	
	<i>risultanze oggettivabili anche alla stratigrafia della mastoide destra e delle</i>	
	8	

	<i>rocche petrose di destra e sinistra dimostrante una otite media di tipo</i>	
	<i>destruente verosimilmente su base suppurativa e ben correlabile ai ripetuti</i>	
	<i>episodi di perfrigerazione subiti nel corso del servizio prestato e trascritti</i>	
	<i>nel minuzioso foglio matricolare esplorato, di modo che si possa, senza tema</i>	
	<i>di smentita che l'infermità otorino.....debba essere riconosciuta SI dipendere</i>	
	<i>dal servizio continuativo svolto dal de cuius e per la percentuale di</i>	
	<i>invalidità permanente residuata, essere utilmente ascritta alla 8° categoria</i>	
	<i>di tabella A ai fini della corresponsione della p.p.o. in regime di reversibilità</i>	
	<i>all'erede avente titolo a far data della istanza p.p.o. del 23.3.2011".</i>	
	Con riferimento alla patologia traumatica <i>contusione addominale e</i>	
	<i>contusione polso destro, esiti di trauma distorsivo rachide cervicale</i> , il CML	
	ha invece ritenuto che a fronte di una incontestabile dipendenza da causa di	
	servizio, l'infermità sofferta non sia ascrivibile a tabella per assenza di	
	documentazione probante i postumi permanenti dell'invalidità.	
	In conclusione - sulla base delle considerazioni svolte dal consulente	
	d'ufficio, fondate su una completa rappresentazione dei fatti controversi,	
	prive di vizi logici e, come tali, condivisibili - il ricorso deve essere accolto	
	parzialmente con il riconoscimento del diritto ad ottenere la pensione	
	privilegiata Tabella A, Cat. 8° per la patologia <i>"otite cronica destra, otite</i>	
	<i>media cronica perforata con deficit percettivo zonale sin. ed ipoacusia</i>	
	<i>pantonale dx"</i> , con eventuale applicazione, ricorrendone i presupposti	
	previdenziali, della maggiorazione prevista dall'art.67, comma 4, D.P.R.	
	n.1092/1973 sulla pensione normale di cui il defunto Sig. D.A. risultava già	
	in godimento.	
	Il diritto azionato dall'erede Sig.ra Z. deve essere tuttavia dichiarato	
	9	

prescritto con riguardo ai ratei non corrisposti antecedentemente al quinquennio dalla domanda giurisdizionale del gennaio 2022 e quindi antecedentemente al gennaio 2017. Se è infatti vero che la pensione privilegiata era stata domandata già nell'anno 2011, è altrettanto vero che a fronte del diniego opposto dall'amministrazione nel 2013, il Sig. D.A.N. ha esercitato il proprio credito soltanto nell'anno 2022.

Sul punto la giurisprudenza della Corte dei conti ha evidenziato che *“...in materia di prescrizione dei ratei pensionistici opera l'art.2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n.295, come modificato dall'art.2 della legge 7 agosto 1985, n.428 secondo cui “Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.Lgs 2 agosto 1917, n.1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. A seguito dell'intervento del Giudice delle leggi (sentenza n.50/1981), il legislatore ha previsto anche per i beneficiari di trattamenti di quiescenza erogati dallo Stato la disciplina della prescrizione quinquennale, estendendola altresì alle “... rate e differenze arretrate di rate di stipendio o assegni equivalenti e di pensione...” (comma 2°), mentre il termine decennale è stato riservato soltanto “...alle indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione...” e alle “...indennità di licenziamento” (comma 3°). “Il termine quinquennale di prescrizione si riferisce indistintamente a tutte le pensioni a prescindere dalla loro natura, sia essa retributiva (pensioni ordinarie dirette, di privilegio e di*

reversibilità) o risarcitoria /indennitaria (pensioni dirette e di reversibilità di guerra e privilegiate tabellari) nonché ai ratei di indennità integrativa speciale, trattandosi di componente accessoria al trattamento di quiescenza che segue la disciplina di quest'ultimo. L'assoggettamento alla prescrizione quinquennale, previsto dal citato articolo 2, opera, inoltre, non solo per i ratei di pensione liquidi ed esigibili, ma anche per quelli non ancora tali e, quindi, non ancora ammessi a pagamento (né a disposizione del creditore), come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex multis, v. SSRR 16/QM/2003; 2^a Sez. App. sentt. n.541/ 2012, n.684/2012, n.303/2014, n.765/2014; Sez. 3^a App. n.283/2012, nn.852, 845 e 822/2011, 328/2016) avallato altresì dalla Corte costituzionale con la sentenza n.234 del 27 giugno 2008” (in tali termini, Sez. I App. n.306/2020, Sez. III App. n. 2/2019)” (Corte dei conti, Sez. I App, n.11/2023).

Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo il principio del c.d. *cumulo parziale* affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all'effettivo soddisfo.

Sussistono giusti motivi, in ragione della complessità della vicenda oggetto della pronuncia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente	
	pronunciando,	
	Accoglie parzialmente il ricorso come statuito in parte motiva.	
	Spese compensate.	
	Dispone	
	In applicazione dell'art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, che in caso di	
	diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione	
	giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di	
	comunicazione elettronica, siano omesse le generalità e degli altri elementi	
	identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti	
	causa e degli aventi causa.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2024.	
	Il Giudice Unico	
	Dott. Gaetano Berretta	
	(firmato digitalmente)	
	Depositato in segreteria il 07/06/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	(Dott.ssa Federica Dainotti)	
	(firmato digitalmente)	
	In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n.	
	196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per	
	finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o	
	mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e degli	
	12	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]